

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 02647/2022 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Ter)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 2647 del 2022, proposto da

Giovanni Destro Bisol, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Cavallo Perin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Marco Isaia, Mariangela Girlanda, David Caramelli, Daniele Canestrelli, non costituiti in giudizio;

***per l'ottemperanza***

della sentenza TAR Lazio - Roma sez. III n. 4284 dell'11 novembre 2020, depositata il 13 aprile 2021 e notificata in data 14 giugno 2021, nel giudizio R.G. n. 5350/2019;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2022 la dott.ssa Emanuela Traina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;

*Premesso che*

- con il ricorso all'esame, notificato e depositato l'11 marzo 2022, il ricorrente ha chiesto ordinarsi l'ottemperanza della sentenza - dettagliatamente indicata in oggetto - con la quale è stato disposto l'annullamento del verbale di riesame del 13 novembre 2019 e del decreto 2 dicembre 2019, n. 2046, nella parte in cui gli stessi non tengono conto del progetto dallo stesso presentato, escludendolo dalla ripartizione delle risorse di cui al bando per Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) approvato con decreto 27 dicembre 2017 n. 3728 del Direttore Generale del M.I.U.R., Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca - Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, nonché del decreto del 30 gennaio 2020, n. 75 con cui è stata approvata la ripartizione dei costi e dei contributi per i progetti ammessi per il settore LS8 -linea di intervento A, e indicata nella tabella di cui all'Allegato A, ad eccezione del Progetto prot. 2017FZ2XCF coordinato dal prof. Bavestrello (escluso dall'impugnazione), ed è stato, altresì disposto che l'amministrazione proceda "*con la massima sollecitudine*", alla rivalutazione dei titoli prodotti dal ricorrente "*attenendosi ai principi esposti in motivazione*";

- parte ricorrente lamenta, infatti, che nonostante la stessa sia passata in giudicato il 13 novembre 2021, l'Amministrazione non abbia provveduto alla relativa esecuzione;

- in ricorso è stata, altresì, chiesta l'autorizzazione alla notificazione del ricorso per

pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c. sul sito web del Ministero dell'Università e Ricerca;

- per la discussione è stata fissata la camera di consiglio del 5 luglio 2022;
- nel giudizio così proposto si è costituito l'intimato Ministero, il quale ha fatto presente che la riedizione della procedura di valutazione del ricorrente, iniziata dopo il passaggio in giudicato della sentenza, è in fase di svolgimento, ed ha pertanto richiesto il rinvio della camera di consiglio in quanto la complessità della stessa richiederebbe tempi di conclusione non compatibili con quelli del giudizio di ottemperanza, opponendosi comunque all'accoglimento delle domande formulate in ricorso;
- alla camera di consiglio indicata, respinta l'istanza di rinvio in ragione della mancata produzione, da parte dell'amministrazione, di documentazione comprovante l'effettivo inizio dell'esecuzione delle attività previste dalla sentenza, il ricorso è stato trattenuto in decisione;

*Rilevato che*

- l'art. 114 del c.p.a dispone che il ricorso deve essere notificato “*alla pubblica amministrazione e a tutte le parti che del giudizio definito dalla sentenza o dal lodo della cui ottemperanza si tratta*”;
- nell'ambito del giudizio 5350/2019 R.G., a definizione del quale è stata emanata la sentenza della quale è oggi richiesta l'ottemperanza, è stata disposta, come risulta dal punto 3.1.) di quest'ultima, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i concorrenti inseriti nella graduatoria di merito, tramite notifica per pubblici proclami;

*Ritenuto, pertanto, che*

- debba essere disposta, in accoglimento dell'istanza formulata dalla parte ricorrente, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti che rivestono la qualità di parte nell'ambito del più volte citato giudizio iscritto al n. 5350/2019 R.G., da individuarsi nei concorrenti inseriti nella graduatoria di merito, autorizzando a tal fine la notifica per pubblici proclami sul sito istituzionale del

Ministero dell'Università e Ricerca - con indicazione, in sintesi, delle domande proposte con il ricorso all'esame - da eseguire nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza;

- deve altresì essere fissata, per la prosecuzione del giudizio, la camera di consiglio del 9 novembre 2022 rinviando alla stessa ogni decisione sul merito e sulle spese;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter):

- ordina l'integrazione del contraddittorio nei modi e termini di cui in motivazione;

- fissa, per la prosecuzione, la camera di consiglio del 9 novembre 2022;

- manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti;

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Paola Patatini, Consigliere

Emanuela Traina, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Emanuela Traina**

**IL PRESIDENTE**  
**Elena Stanizzi**

**IL SEGRETARIO**